

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio Emilia)



SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

SERVIZIO COMMERCIO

Ordinanza n. ____125/15.4.2____

Oggetto: L.R. 26/7/2003 n. 14 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE – DISCIPLINA.

IL SINDACO

Vista la L.R. 26 luglio 2003 n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

- Visto, in particolare, l'art. 16 della L.R. 14/2003 citata, che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Sentito il parere delle associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
- Vista la deliberazione n. 89 del 20 dicembre 2004, con la quale il Consiglio comunale ha fissato gli indirizzi generali per la determinazione degli orari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Visto l'art. 50 c. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

d i s p o n e

A)

di stabilire la disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come indicato nel testo seguente:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico.

2. E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle attività espressamente richiamate dall'art. 2 comma 4 della citata l.r. 14/2003, ossia:

- agriturismo e turismo rurale (l. 730/1985 e l.r. 26/1994);
- somministrazione a persone alloggiate (l. 135/2001);
- circoli privati (d.p.r. 235/2001);
- bed and breakfast (l.r. 29/2001);

il cui esercizio avvenga entro i limiti appositamente previsti dalle specifiche leggi di settore.

3. E' altresì esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività (art. 4 – comma 5 – L.R. 14/2003):

- a) mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;
- b) attività svolte al domicilio del consumatore (catering);
- c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
- d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
- e) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico, bensì ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile.

Art. 2

Disposizioni di carattere generale

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 3.
2. Ai titolari delle attività di cui all'art. 1 comma 1, è fatto obbligo di comunicare preventivamente al comune, nel subingresso è contestuale alla domanda o d.i.a., ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità.
3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell'anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere eseguita un'unica comunicazione annua, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
4. L'esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo:
 - a) l'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale chiusura per uno o più giorni della settimana, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà.
5. Nel caso di attività miste, ossia di somministrazione svolta congiuntamente ad altra attività, l'obbligo di informazione di cui al comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l'orario prescelto sia parificato, oltreché compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.
6. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 3 della L.R. 14/2003, è data facoltà, rispetto agli orari prefissati:
 - a) di posticipare l'apertura fino al limite massimo di trenta minuti;
 - b) di anticipare la chiusura fino al limite massimo di trenta minuti;a condizione che l'anticipo o il posticipo degli orari prefissati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali sospensioni intermedie, non diano luogo ad un'apertura complessiva inferiore al monte orario giornaliero minimo prestabilito e di cui all'art. 3 comma 1.
7. L'orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa deve pervenire con almeno tre giorni di anticipo.

8. Eventuali modifiche di orario connesso allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione.

9. Le comunicazioni di cui al comma 8, da effettuarsi con lo stesso preavviso di cui al comma 7, non implicano alcuna modifica del cartello orari e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno.

10. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 8 e 9, nonché dall'art. 4, è fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello.

Art. 3 **Monte orario giornaliero minimo**

1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in **quattro ore**.

2. Nel rispetto del limite minimo di cui al comma 1, è data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo, ovvero, contemplando chiusure intermedie.

3. Gli esercizi di cui all'art. 4 comma 5 lett. a) e c) della l.r. 14/2003:

- (sub lett. a) in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari ovvero all'interno di strutture di servizio;
- (sub lett. c) posti nell'ambito di impianti stradali di distribuzione di carburanti, di cui all'art. 2 commi 2 e 2bis della l. 496/1999;

possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente collegati.

Art. 4 **Deroghe**

1. E' consentito derogare agli orari fissati dall'esercente e comunicati al Comune, entro i limiti di cui all'art. 8 del presente provvedimento, oltrechè alle eventuali chiusure

facoltativamente stabilite per l'intera giornata, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:

- a) dal 1° dicembre al 6 gennaio;
- b) nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- c) dall'ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo;
- d) nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono;
- e) in occasione delle sottoindicate manifestazioni locali per le quali è prevedibile una elevata affluenza di persone:
 - Fiera di giugno
 - Fiera di settembre
 - Mercato serale del mercoledì (giugno-luglio)
 - Trofeo Commercianti (gara ciclistica);
 - Trofeo Mercatone Uno (gara ciclistica);
 - Caretera ed Rubera (manifestazione podistica)
 - Cross Country (corsa campestre)
 - Memorial Zini (torneo di calcio)
 - Memorial Giorgio Bertolini (torneo di calcio).

Art. 5 **Chiusure temporanee e settimanali**

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al comune, con almeno tre giorni di anticipo.
2. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività, con l'anticipo di tre giorni.
3. Dette disposizioni non si applicano agli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003, esclusi dalla programmazione.

Art. 6
Vendita per asporto e attività miste

1. Ai fini dell'attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 14/2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione.
2. Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l'attività di vendita ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 114/1998, deve essere comunque osservata, per l'esercizio di quest'ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al dettaglio.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2, gli orari di apertura dell'attività commerciale debbono essere indicati in apposito, distinto cartello orari, secondo le modalità previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 comma 5.

Art. 7
Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori

1. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box), non prima delle ore 9,00 e non oltre le ore 24,00, salvo deroghe motivate, a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
2. L'effettuazione, ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – della L.R. 14/2003, dei "piccoli trattenimenti musicali senza ballo" le cui caratteristiche e modalità di svolgimento sono definite, ai sensi dell'art. 13 – comma 3 – della legge regionale predetta, con separato provvedimento, deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 9.00 alle ore 23.30;
 - limitatamente alle giornata del 31 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 4.00 del g.s.;

In caso di protrazione dei trattenimenti musicali oltre le ore 23.30 dovrà essere richiesta, all'ufficio ambiente comunale, l'autorizzazione in deroga; tale deroga potrà essere concessa per un numero massimo di 16 trattenimenti per anno solare, come da regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con atto di C.C n. 31 del 7 aprile 1998

Art. 8

Disposizioni per esercizi ubicati in particolari zone del territorio (fasce obbligatorie di chiusura)

In ragione delle diverse esigenze e caratteristiche ed alla fine della tutela dei "cittadini contermini" gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle zone sottoelencate sono tenuti alla chiusura obbligatoria del proprio esercizio nelle seguenti fasce orarie:

- Centro Storico come delimitato dalla cartografia allegata e Nucleo abitato Fontana e San Faustino
dalle ore 1.00 alle ore 5.00
dalle ore 2.00 alle ore 5.00 nei giorni festivi e prefestivi

- Restante territorio comunale
dalle ore 1.00 alle ore 4.00
dalle ore 2.00 alle ore 5.00 nei giorni festivi e prefestivi

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale.
2. I cartelli orari vigenti restano validi, semprechè gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 14/2003 e con quelle di cui al presente provvedimento.
3. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma 2, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1.

Art. 10 Sanzioni

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite:

1. Con la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 – comma 23 – lettera c) della L.R. 14/2003 ed ogni altra norma vigente in quanto applicabile;
2. Con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 19 commi 2 e 3 della L.R. 14/2003;
3. Nel caso in cui il gestore dell'esercizio sia deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 659 C.P. "disturbo della quiete pubblica", gli orari dell'esercizio vengono rideterminati nel seguente modo, per un periodo fino a sei mesi:
 - fascia di apertura dalle ore 8,00 alle ore 10,00;
 - fascia di chiusura dalle ore 22,00 alle ore 24,00.

B)

di demandare, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, all'adozione di successivi provvedimenti, l'assunzione di ulteriori disposizioni in materia di:

- fissazione dei programmi obbligatori di apertura, qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R. 14/2003;

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Rubiera, lì 30 dicembre 2004

IL SINDACO
(dott.ssa Lorena Baccarani)